



**SUSSIDIO PER
ISCRITTI
CON FAMILIARI
A CARICO
PORTATORI DI
HANDICAP O
MALATTIE
INVALIDANTI**

ARTICOLO 1 - FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di contributi a copertura delle spese effettivamente sostenute per figli a carico portatori di handicap con malattie invalidanti inerenti alla diagnosi.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Tra le spese sono ricompresi i soli veicoli adattati in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. L'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025.

La richiesta del contributo può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

ARTICOLO 2 - L'ACCERTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e sulla base della sola documentazione allegata determina l'eventuale attribuzione del beneficio.

ARTICOLO 3 - BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO

Possono beneficiare del sussidio gli iscritti contribuenti con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2025, che svolgano esclusivamente attività libero professionale, con a carico figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

ARTICOLO 4 - MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 50% delle spese sostenute per un importo massimo, nell'anno, non superiore ad euro 6.000,00.

La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta in

relazione alla medesima voce di spesa, ad eccezione delle spese sanitarie.

ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

ARTICOLO 6 - INVIO DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del verbale della Commissione ASL attestante lo stato di invalidità;
- attestazione delle spese sostenute intestate al richiedente;
- fatture/ricevute intestate al richiedente, ovvero al figlio portatore di handicap con quietanza di pagamento e numero identificativo di transazione;
- copia del libretto di circolazione attestante l'adattamento al trasporto di persone con disabilità;
- copia della relazione redatta dal medico specialista volta a motivare la necessità dello specifico strumento di supporto;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

ARTICOLO 8 - ASPETTI ECONOMICI

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.